



**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
PARTE GENERALE**

**AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231**

AEER S.R.L.

**Edizione approvata con delibera del CDA
del 24/05/2024**

SOMMARIO

PREMESSA	3
1. FINALITÀ E PRINCIPI DI LEGGE.....	3
1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231, 8 GIUGNO 2001	3
1.2 LE SANZIONI.....	15
2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE AI FINI DELL'ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	17
2.1 LE SPECIFICHE PREVISIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	17
2.2 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.....	19
3. AEER S.R.L.....	21
3.1 LA MISSION DI AEER S.R.L.....	21
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI AEER S.R.L.....	21
4.1 ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DA PARTE DI AEER S.R.L.	21
5. GLI ORGANI SOCIALI E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI AEER S.R.L.....	23
5.1 IL MODELLO DI <i>GOVERNANCE</i> DI AEER.....	23
5.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI AEER S.R.L.....	24
5.3 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	25
5.4 IL SISTEMA DI CONTROLLO, LE PROCEDURE VIGENTI, LE PRASSI OPERATIVE E IL SISTEMA DI PROCURE	25
5.5 IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI.....	26
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	26
6.1 FUNZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA ALL'INTERNO DEL DECRETO 231	26
6.2 LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	27
6.3 LA DURATA DELL'INCARICO E LE CAUSE DI CESSAZIONE	27
6.4 I REQUISITI DELL'OdV	28
6.5 I REQUISITI DELL'OdV. I CASI DI INELEGGIBILITÀ E DECADENZA	28
6.6 LE RISORSE DELL'OdV.....	29
6.7 IL REGOLAMENTO INTERNO DELL'OdV	29
6.8 I COMPITI DELL'OdV	29
6.9 I POTERI DELL'OdV.....	30
6.10 I FLUSSI INFORMATIVI CHE INTERESSANO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	31
6.11 IL COORDINAMENTO CON LE DIREZIONI AZIENDALI	34
6.12 LE NORME ETICHE	34
6.13 I PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	35
7. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI.....	35
7.1 LA COMUNICAZIONE ED IL COINVOLGIMENTO SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI.....	35
7.2 LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI	36
8. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	36
9. SISTEMA DISCIPLINARE (EX D.LGS. 231/2001 ART. 6, COMMA 2, LETTERA E))	36
9.1 FINALITÀ DEL SISTEMA DISCIPLINARE	36
9.2 LA STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE	37

PREMESSA

AEER – Arpinge Energy Efficiency & Renewables S.r.l. (di seguito per brevità “**AEER**” o la “**Società**”) ha volontariamente adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il “**Modello**”) ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Il Modello rappresenta un insieme di atti ed è costituito:

- dalla presente “Parte Generale” che ha, da un lato, una valenza formativa in ordine ai principi sanciti dall’Ordinamento in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, dall’altro, identifica i principi cardine che regolamentano il funzionamento del Modello. La Parte Generale, inoltre, definisce il ruolo dell’“Organismo di Vigilanza” (di seguito anche in breve “**OdV**” o “**Organismo**”), organo deputato a vigilare sull’adeguatezza del Modello e sulla sua efficace attuazione delineandone forma, compiti e poteri. La Parte Generale prevede che il Modello sia vincolante per tutti i soggetti che operino in nome o per conto di AEER, siano essi apicali o subordinati, legati alla Società da rapporto di lavoro (di qualsiasi tipo) o terzi;
- dal “Codice Etico” di AEER, approvato contestualmente al Modello, che costituisce l’insieme dei valori e dei principi a cui si ispira l’azione della Società. Le disposizioni del Codice Etico, in quanto parte del Modello sono vincolanti e le violazioni di detti principi saranno trattate ai sensi delle norme che regolamentano la sanzione dei comportamenti contrari al Modello e che saranno trattati nel successivo sistema disciplinare;
- dal documento “Parti Speciali” che raccoglie le specifiche regole e i protocolli di controllo volti a prevenire la commissione delle fattispecie di reato richiamate nella sezione corrispondente relativa alle specifiche fattispecie di reato che potrebbero essere astrattamente commesse nell’ambito dello svolgimento delle attività aziendali.
- da un “Sistema Disciplinare”, ovvero uno strumento idoneo a definire un arsenale sanzionatorio ed il relativo procedimento di irrogazione finalizzato ad assicurare il rispetto delle previsioni del Modello e, se del caso, sanzionarne il mancato rispetto. Il Sistema Disciplinare è costituito dalla regolamentazione del procedimento atto ad accertare, in contraddittorio con il soggetto trasgressore, la commissione della violazione, e ad irrogare sanzioni proporzionate alla violazione effettuata. L’irrogazione delle sanzioni prescinde dalla circostanza che la violazione perpetrata sia o meno idonea a configurare una fattispecie di reato ai sensi del Decreto 231 e rileva in quanto violazione del sistema di regole di cui la Società si è dotata.

Il Modello è diretto ed è vincolante per tutti i soggetti che operano in nome o per conto di AEER a prescindere dal ruolo ricoperto o dal fatto che gli stessi siano dipendenti della Società o soggetti terzi legati da rapporto contrattuale di qualsiasi specie (di seguito nel complesso i “**Destinatari**”).

1. FINALITÀ E PRINCIPI DI LEGGE

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231, 8 giugno 2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito anche, “**Decreto 231**” o “**D.Lgs. 231/01**”), ha dato attuazione alla delega legislativa contenuta nell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 in cui il Parlamento aveva stabilito principi e criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per reati commessi dai soggetti che operano, nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo¹.

¹ Tale soluzione è scaturita da una serie di Convenzioni internazionali di cui l’Italia è stata firmataria negli ultimi anni. Si tratta, in particolare, della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995; del suo primo protocollo fatto a

Il Decreto 231 si applica ad “enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”, e quindi a:

- soggetti che hanno acquisito la personalità giuridica secondo gli schemi civilistici, dunque associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privatistico che abbiano ottenuto il riconoscimento dello Stato;
- società che hanno acquisito personalità giuridica tramite l’iscrizione nel registro delle imprese (e tra questi rientra AEER);
- enti non personificati, privi di autonomia patrimoniale, ma comunque considerabili soggetti di diritto.

Alla tradizionale responsabilità per il reato commesso (responsabilità penale personale che non può che riferirsi alle persone fisiche in virtù del principio racchiuso nell’art. 27 comma 1 Cost. e del suo speculare dogma consacrato nel brocardo “*societas delinquere non potest*” e alle altre forme di responsabilità derivanti da reato), si affianca ora una responsabilità della persona giuridica che riconduce, al medesimo fatto, conseguenze sanzionatorie diverse a seconda del soggetto chiamato a risponderne.

Sebbene la responsabilità delineata dal Decreto 231 sia qualificata come “amministrativa” la stessa ha natura sostanzialmente “penale”. Lo stesso Decreto 231 estende alla responsabilità amministrativa dipendente da reato alcuni principi di matrice penalistica; l’art. 2 prevede infatti che la persona giuridica non può essere ritenuta responsabile se non per un fatto costituente reato ai sensi della legge penale (principio di legalità); prima della commissione del fatto, la legge deve espressamente prevedere la responsabilità amministrativa dell’ente in relazione a quel reato (principio di tassatività e irretroattività).

Il successivo art. 3 enuclea una disciplina del fenomeno di successione di leggi nel tempo, riproducendo quella prevista dall’art. 2, commi 2, 3 e 4 c.p. La persona giuridica non può essere assoggettata a sanzione amministrativa non solo se l’illecito penale, presupposto della sua responsabilità, non è più previsto dalla legge come reato, ma anche se per un fatto che continui a costituire reato, la responsabilità dell’ente non sia più prevista dalla legge in relazione al medesimo. Inoltre, in caso di intervento di leggi modificative nel tempo, deve trovare applicazione la norma più favorevole.

Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto integra, ad un tempo, sia il reato ascrivibile all’individuo che lo ha commesso (fatto di reato punito con sanzione penale irrogata nei confronti dell’autore materiale), sia l’illecito amministrativo (illecito punito con sanzione amministrativa) per l’ente².

Il Decreto 231 ha inserito nell’ordinamento italiano un principio di responsabilità amministrativa da reato come conseguenza degli illeciti commessi nell’interesse o vantaggio dell’ente da coloro che agiscono in nome e per conto dell’ente rappresentato, vale a dire, ai sensi dell’art. 5 da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, sia organica che volontaria, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente (soggetti c.d. “apicali”);
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (soggetti c.d. “subordinati”).

Possono essere qualificati come apicali, *in primis*, i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell’ente, quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal Legislatore (Amministratore Unico, Consiglio di Amministrazione, Amministrazione congiunta o disgiunta).

Dubliino il 27 settembre 1996; del protocollo concernente l’interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

² Nel panorama italiano, il valore di novità del Decreto 231 è indubbio. Prima dell’entrata in vigore di tale normativa, era prevista esclusivamente un’obbligazione civile dell’ente per il pagamento di multe o ammende, ma solo in caso di insolvibilità dell’autore del reato (artt. 196 e 197 c.p.), mentre non sussisteva alcuna conseguenza a carico dell’ente (salvo eventuali ipotesi di risarcimento del danno) nel caso in cui gli amministratori e/o i dipendenti avessero commesso reati da cui derivasse un profitto o un vantaggio in capo all’ente.

È opportuno evidenziare che, nel novero dei soggetti in c.d. “posizione apicale”, oltre agli amministratori, vanno, inoltre, ricompresi, alla stregua dell’art. 5 del Decreto 231, altre figure quali, il personale dirigente dotato di autonomia finanziaria e funzionale, nonché i Preposti alle sedi secondarie. Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es. mandato, agenzia, preposizione institoria, etc.).

I soggetti in posizione subordinata sono coloro i quali devono eseguire le direttive dei soggetti di cui sopra o sono sottoposti alla loro vigilanza.

Inoltre, la responsabilità dell’ente sussiste anche se l’autore del reato non è stato identificato ma sicuramente rientra nelle categorie di soggetti di cui ai punti a) e b) dell’art. 5 del Decreto 231, oppure il reato sia estinto nei confronti del reo persona fisica per una causa diversa dall’ammnistia (cfr. art. 8, comma 1 del Decreto 231).

Deve considerarsi che non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all’ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati³. La Sezione III del Capo I del Decreto 231 delinea in modo tassativo⁴ il catalogo dei reati presupposto dalla cui commissione può derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, se commessi da un soggetto suo “agente” posto in posizione apicale o sottoposto all’altrui direzione.

Negli anni si è assistito ad una progressiva espansione di tale catalogo (originariamente limitato dal disposto degli artt. 24 e 25) e ciò per lo più in occasione del recepimento del contenuto di Convenzioni Internazionali a cui l’Italia ha aderito e che prevedevano anche forme di responsabilizzazione degli enti collettivi.

Si fornisce, di seguito, una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti a mente del Decreto 231 ed ai sensi delle modifiche che, nel corso degli anni, hanno ampliato il numero dei cd. “reati presupposto” estendendo progressivamente l’applicabilità del Decreto 231.

L’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione Controllo non è un obbligo normativo ma un atto volontario della Società ai fini del miglioramento del proprio sistema di controllo interno nonché un atto volontario del management teso a rafforzare l’etica aziendale.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 Decreto 231) e Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio (art. 25 Decreto 231). Tale “tipologia” di reati venne inserita fin dalla prima stesura del Decreto 231 – sebbene successivamente modificata ed integrata - ed è dettagliatamente disciplinata dagli artt. 24 e 25 del Decreto 231 richiamando le seguenti fattispecie:

- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- corruzione per l’esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 [se del caso aggravato ai sensi dell’art. 319 *bis*] e 321 c.p.);

³ Deve considerarsi, inoltre, che il “catalogo” dei reati presupposto rilevanti ai sensi del Decreto 231 è in continua espansione. Se, da un lato, vi è una forte spinta da parte degli organi comunitari, dall’altro, anche a livello nazionale, sono stati presentati, numerosi disegni di legge diretti ad inserire ulteriori fattispecie. Per un periodo è stata anche allo studio (vedi, lavori della Commissione Pisapia) l’ipotesi della diretta inclusione della responsabilità degli enti all’interno del codice penale, con un conseguente mutamento della natura della responsabilità (che diverrebbe a tutti gli effetti penale e non più – formalmente - amministrativa) e l’ampliamento delle fattispecie rilevanti. Più di recente sono state avanzate delle proposte di modifica al Decreto 231 dirette a raccogliere i frutti dell’esperienza applicativa dello stesso e, in definitiva, dirette a “sanare” alcuni aspetti che sono apparsi eccessivamente gravosi.

⁴ La quasi totalità dei reati presupposto è inserita nel corpo del Decreto 231. Tuttavia la Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10 ha introdotto sanzioni 231 per fattispecie di reato transnazionale non richiamate nel corpo del D.Lgs. 231/01. Nel prosieguo tali reati verranno dettagliatamente analizzati.

- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 *ter* e 321 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (316 *ter* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.)⁵;
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)⁶;
- peculato (art. 314, comma 1, c.p.)⁷;
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)⁸.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* Decreto 231). L'art. 7, comma 1 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, in vigore dal 5 aprile 2008, ha introdotto l'art. 24 *bis* nel Decreto 231 che estende la responsabilità degli Enti anche ai cd. Reati informatici:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);

⁵ Tale fattispecie di reato è stata introdotta nel novero dei reati presupposto dal D.Lgs. 231/01 dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3.

⁶ Le fattispecie di reato frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986) sono state introdotte dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017 / 1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 luglio 2020.

⁷ Le fattispecie di reato peculato (art. 314 c. 1 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) sono state introdotte dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017 / 1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 luglio 2020 laddove sussista lesione degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

⁸ Le fattispecie di reato peculato (art. 314 c. 1 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) sono state introdotte dal D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017 / 1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 luglio 2020 laddove sussista lesione degli interessi finanziari dell'Unione Europea.

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.)⁹.

La norma sopra citata (*“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”*) estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico o scrittura privata alle falsità relative ad un documento informatico; i reati richiamati sono i seguenti:

- falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
 - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
 - falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
 - falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
 - falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
 - falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
 - falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
 - falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
 - falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
 - falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);
 - altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
 - uso di atto falso (art. 489 c.p.);
 - soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
 - falsità in testamento olografo, cambiale o altro titolo di credito (art. 491 c.p.);
 - copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.);
 - falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).

Infine, il Legislatore ha introdotto nel catalogo dei reati rilevanti anche quelli relativi alla cd. Cybersecurity introducendo l'art. 1, comma 11 del d.l. 105/2019, convertito con modifiche con legge di conversione 18 novembre 2019 n. 133, che prevede: *“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote”*.

⁹ L'art. 3, comma 1, lett. b), della Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha abrogato la seconda parte della disposizione che recitava: *“A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli”*. Ora dunque si rinvia alla normativa amministrativa, nello specifico all'art. 1, lettera p), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che definisce il documento informatico come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter Decreto 231)¹⁰. L'art. 2, comma 29 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha introdotto l'art. 24 ter del Decreto 231 e, dunque, la responsabilità degli enti per la commissione dei delitti di criminalità organizzata:

- associazione a delinquere diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone o all'acquisto o alienazione di schiavi (art. 416 c.p.);
- associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)¹¹;
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'esistenza di un condizionamento mafioso di cui al citato art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a, n. 5, c.p.p.).

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis). L'art. 25 bis del Decreto 231 è stato introdotto dall'art. 6, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 e richiama le seguenti fattispecie:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

¹⁰ I delitti di criminalità organizzata erano prima rilevanti, ai fini del Decreto 231, solo se aventi carattere transnazionale.

¹¹ Prima dell'intervento riformatore della Legge del 17 aprile 2014 n. 62, l'art. 416 ter c.p. prevedeva che "La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro". La vecchia versione dell'art. 416 ter c.p., prevedeva un c.d. plurisoggettivismo improprio ovvero il concorso di almeno due persone e l'incriminazione di uno solo dei concorrenti (il politico). A seguito della riforma del 2014 e a seguito della riforma dell'art. 1, comma 5, della Legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha innalzato le pene, l'art. 416 ter c.p. prevede che: "Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma". L'aggiornamento ha riguardato da un lato, l'attenuazione della pena (da sei a dieci anni), e dall'altro si descrive ora un reato plurisoggettivo proprio (essendo incriminata la condotta di entrambi i concorrenti necessari). Con il successivo intervento della Legge del 21 maggio 2019 n. 43 la fattispecie è stata ulteriormente modificata. L'intervento di riforma ha apportato alcune modifiche che possono essere sinteticamente così riassunte: (i) la punibilità è estesa anche al reato commesso tramite intermediari; (ii) non è più necessario che la promessa di procurare voti preveda il ricorso a modalità mafiose (terzo comma dell'art. 416-bis), ma basta che sia effettuata da soggetto appartenente ad associazione mafiosa; (iii) sono inasprite le pene edittali, passando dai sei-dodici anni ai dieci-quindici anni; (iv) in caso di elezione del soggetto che ha accettato la promessa di procurare voti, la pena è aumentata di un ulteriore 50%; (v) è prevista l'interdizione dai pubblici uffici. Tuttavia, parte della dottrina ha criticato l'intervento ritenendo sostanzialmente irrilevante l'allargamento della condotta penalmente sanzionata ed irragionevole il trattamento sanzionatorio dell'intermediario che risulterebbe sanzionato più duramente rispetto al partecipante all'organizzazione criminale. L'intervento tuttavia introduce, come rilevante la novità dell'istituto, la previsione della pena accessoria.

- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)¹²;
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 Decreto 231). L'art. 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto l'art. 25 bis 1 del Decreto 231 e, dunque, la responsabilità degli enti per la commissione dei reati che seguono:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Reati societari (art. 25 ter Decreto 231). L'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 11 aprile 2002, n.61, ha introdotto l'art. 25 ter del Decreto 231 che individua le seguenti fattispecie così come modificate dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., nella nuova formulazione disposta dalla Legge n. 69 del 27 maggio 2015, recante disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio)¹³;
- fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c., nella nuova formulazione disposta dalla Legge n. 69 del 27 maggio 2015, recante disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della Legge n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)¹⁴;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)¹⁵;

¹² La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ha ampliato le ipotesi di reato di falso previste dall'art. 25 bis del Decreto 231, includendo nel novero dei reati presupposto anche le fattispecie previste e sanzionate dagli artt. 517 ter c.p. e 517 quater c.p. incluse nell'art. 25 bis 1 del Decreto 231.

¹³ Articolo modificato dalla proposta di Legge n. 3008, approvata in via definitiva dalla camera dei Deputati il 21 maggio 2015. La nuova legge è entrata in vigore dal 14 giugno 2015.

¹⁴ L'art. 2623 del c.c. (Falso in prospetto) è stato abrogato dalla Legge 262/2005, che ha però riprodotto la medesima previsione di reato tramite l'introduzione dell'art. 173 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche TUF). Tale nuova disposizione incriminatrice, allo stato, non è testualmente annoverata fra i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001. Parte della dottrina ritiene comunque che l'art. 173 bis TUF, seppure non richiamato dal D.Lgs. 231/2001, sia rilevante per la responsabilità amministrativa degli enti, poiché deve ritenersi in continuità normativa con il precedente art. 2623 c.c. La giurisprudenza, invece, si è pronunciata in senso contrario, seppure sul diverso reato di cui all'art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione) [vedi nota seguente], ritenendo quel reato non più fonte di responsabilità ex D.Lgs. 231/01 e facendo leva sul principio di legalità delle norme contenute nel Decreto 231. Vista la mancanza di una pronuncia specifica sull'art. 2623, analoga a quella intervenuta per l'art. 2624, in via cautelativa, si è deciso di considerare astrattamente il reato nel Modello.

¹⁵ Si segnala che il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE), entrato in vigore il 7 aprile 2010, ha abrogato l'art. 2624 del c.c. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione - reinserendo, peraltro, la medesima fattispecie all'interno dello stesso D.Lgs. 39/2010 (art. 27), il quale però, non è richiamato dal D.Lgs. 231/2001. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34776/2011, hanno stabilito che la fattispecie di falsità in revisione già prevista dall'art. 2624 c.c. non può più essere considerata fonte della responsabilità da reato degli enti, atteso che il suddetto articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 39/2010. La Corte ha infatti evidenziato come l'intervento legislativo che ha riformato la materia della revisione contabile abbia voluto intenzionalmente sottrarre i reati dei revisori dall'ambito di operatività del

- impedito controllo¹⁶ (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)¹⁷;
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.)¹⁸;
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (commi 1 e 2, art. 2638 c.c., dalla Legge n. 262/2005).

Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* Decreto 231). L'art. 3, comma 1, Legge 14 gennaio 2003, n. 7, ha introdotto l'art. 25 *quater* del Decreto 231 estendendo ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. La norma in questione sanziona inoltre i comportamenti in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater 1* Decreto 231). L'art. 8, comma 1, Legge 9 gennaio 2006, n. 7, ha introdotto l'art. 25 *quater 1*, che individua la seguente fattispecie:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* Decreto 231). L'art. 5, comma 1, Legge 11 agosto 2003, n. 228, ha introdotto l'art. 25 *quinquies* del Decreto 231, a mente del quale l'ente è responsabile per la commissione dei delitti contro la personalità individuale:

- riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis*, c.p.)¹⁹;
- prostituzione minorile (art. 600 *bis*, comma 1 e 2, c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* comma 1, 2, 3 e 4 c.p.);

D.Lgs. 231/2001 e come, dunque, alla luce del principio di legalità che lo governa, non possa che concludersi per l'intervenuta sostanziale abolizione dell'illecito da falso in revisione.

¹⁶ Si segnala che il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 ha modificato l'art. 2625 c.c. attraverso l'eliminazione del riferimento all'attività di revisione e alle società di revisione; pertanto la condotta di impedito controllo riguarda solo l'ostacolo o l'impedimento dello svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

¹⁷ Introdotto nell'elenco dei reati previsti ai sensi dell'art. 25 *ter* del Decreto 231 dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione").

¹⁸ Introdotto nell'elenco dei reati previsti ai sensi dell'art. 25 *ter* del Decreto 231 dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, entrato in vigore il 14 aprile 2017.

¹⁹ Introdotto nell'elenco dei reati previsto ai sensi dell'art. 25 *quinquies* del Decreto 231 dalla legge n. 199/2016, entrata in vigore il 4 novembre 2016.

- pornografia virtuale (art. 600 *quater* 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

Abusi di mercato (c.d. market abuse) (art. 25 *sexies* Decreto 231). L'art. 9, comma 3, Legge 18 aprile 2005, n. 62 c.d. "Legge Comunitaria", ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 25 *sexies* che sanziona i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del Testo Unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF"):

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. n. 58/1998);
- manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. n. 58/1998)²⁰.

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* Decreto 231). L'art. 9, comma 1, Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 *septies* del Decreto 231. L'articolo è stato successivamente sostituito dall'art. 300, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81. La disposizione in parola prevede la responsabilità degli Enti per i reati di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.), con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* Decreto 231). L'art. 63 (ora art. 72), comma 3, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ha introdotto l'art. 25 *octies* del Decreto 231, a mente del quale l'ente è responsabile per la commissione dei reati di:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 *ter* 1 c.p.²¹)²².

²⁰ Il D.lgs. 58/98, art. 187 *quinquies* autonomamente prescrive la responsabilità amministrativa da reato per gli enti in relazione alle fattispecie in discorso prevedendo sanzioni pecuniarie notevolmente più elevate al fine di renderle strumento caratterizzato da portata dissuasiva dei comportamenti.

²¹ Introdotto nell'elenco dei reati previsti ai sensi dell'art. 25 *octies* del Decreto 231 dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186.

²² Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 che recepisce la Direttiva UE 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) relativa alla "prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo", è stato pubblicato in G.U. il 19 giugno 2017 ed entrato in vigore il 4 luglio dello stesso anno. Tale provvedimento introduce, da una parte, rilevanti novità nella disciplina dell'antiriciclaggio prevista dal D.Lgs. 231/2007 e, dall'altra, importanti modifiche in ambito penale tout court e in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Con riferimento alle prime, si segnala, tra le altre, come l'Organismo di Vigilanza paia non essere più soggetto ad alcun obbligo di comunicazione antiriciclaggio ed alla conseguente sanzione penale (reclusione fino a 1 anno e della multa da 100 a 1.000 Euro) di cui al precedente art. 55 comma 5 D.Lgs. 231/2007. Infatti, il novellato art. 46 del D.Lgs. 231/2007, che va a sostituire il vecchio art. 52, prevede tra i soggetti obbligati i soli: Collegio Sindacale, Consiglio di Sorveglianza e Comitato per il controllo sulla gestione. La novella ha inoltre mutato la fisionomia dell'art. 55 D.Lgs. 231/2007 in tema di sanzioni penali. Tra gli ulteriori interventi, si segnala altresì che:

- sono cambiati i presupposti dell'adeguata verifica nonché le modalità di valutazione del rischio e di profilatura del cliente;
- è scomparso il riferimento all'Archivio Unico Informatico e agli obblighi di registrazione, fatta eccezione per l'obbligo di conservazione delle informazioni e dei dati acquisiti in sede di adeguata verifica della clientela;
- è introdotto, presso il Registro delle Imprese, il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust, ai fini di una maggiore trasparenza all'interno degli enti.

Dal punto di vista strettamente penale, è stato modificato l'art. 648 *quater* del c.p., attraverso l'eliminazione del riferimento al reato di autoriciclaggio. La confisca obbligatoria o per equivalente, adesso, dovrebbe quindi colpire il prodotto/profitto dei soli reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali illeciti.

Sul fronte della responsabilità degli enti è stato poi rivisto l'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001 che, allo stato, parrebbe non contemplare più l'autoriciclaggio tra i reati presupposto. Sembrerebbe che l'omissione sia frutto di mera svista. Ipotesi peraltro confermata da comunicato di rettifica diffuso in data 28 giugno 2017. Se l'interpretazione della norma orientata dal principio di tassatività lascia supporre l'irrelevanza ai sensi del D.Lgs.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies Decreto 231). L'art. 15, comma 7, lett. c), Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha introdotto l'art. 25 *novies* del Decreto 231, volto a prevedere la responsabilità degli enti per la commissione dei reati previsti dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 agli artt. 171 primo comma, lettera a-bis), e 171 terzo comma, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies*.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies Decreto 231). L'art. 4, comma 1, Legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha introdotto l'art. 25 *decies* del D.Lgs. 231/01, a mente del quale l'ente è ritenuto responsabile per la commissione del reato di:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

Reati ambientali (art. 25 undecies Decreto 231). L'art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 25 *undecies* che ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai c.d. reati ambientali:

- inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- associazione a delinquere ambientale, anche di tipo mafioso (art. 452 *octies* c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (733 *bis* c.p.);
- Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);

231/01 del reato di autoriciclaggio non è possibile, allo stato, escludere rischi. Peraltro, l'eventuale condotta integrante l'autoriciclaggio ben potrebbe essere qualificata mediante l'utilizzo di altre fattispecie simili ai fini di poter procedere anche ai sensi del D.Lgs. 231/01.

- Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152);
- Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4, secondo periodo, e art. 260 *bis*, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152²³);
- Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis*, comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Bonifica siti inquinati, inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Inquinamento atmosferico, superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (cd. Convenzione di Washington del 3 marzo 1973);
- Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, art. 6, commi 1 e 4, legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3 *bis*, comma 1, legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* Decreto 231). L'art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in attuazione della direttiva comunitaria 2009/52/CE, ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 25 *duodecies* che ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 22, comma 12 *bis*, art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)²⁴.

Razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* Decreto 231). L'art. 5, comma 2, Legge 20 novembre 2017, n. 167, ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 25 *terdecies*²⁵ che ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai delitti:

²³ L'art. 260 del d.lgs. 152/2006 è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. q), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. Le medesime disposizioni sanzionatorie sono tuttavia state inserite nell'art. 452 *quaterdecies* c.p.

²⁴ Recentemente, poi, la Legge 17 ottobre 2017, n. 161, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 novembre 2017, ed entrata in vigore il 19 novembre 2017, ha apportato ulteriori modifiche all'art. 25 *duodecies*, introducendo tre ulteriori commi (numerati rispettivamente 1 *bis*, 1 *ter* e 1 *quater*) arricchendo il novero di fattispecie relative al contrasto all'immigrazione clandestina, consistenti, in particolare, nella promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero nel compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché nel favorire la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla sua condizione di illegalità o nell'ambito delle predette attività vietate, in violazione delle norme del testo unico sull'immigrazione (ex art. 12 comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del TU di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

²⁵ L'articolo 25 *terdecies* è stato modificato dal D.Lgs. 21 del 1° marzo 2018 "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera g), della Legge 23 giugno 2017, n.103" entrato in vigore il 6 aprile 2018. In riferimento alla Responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'art. 3 della Legge n° 654/1975 (richiamato nell'art. 25 *terdecies* del Decreto 231 "Razzismo e xenofobia"). La disposizione abrogata non rimane tuttavia priva di rilievo penale, poiché la medesima fattispecie viene ora disciplinata all'interno del Codice Penale dal nuovo art. 604 *bis* c.p. ("Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa").

- Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (art. 3, comma 3 *bis*, Legge 13 ottobre 1975, n. 654).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* Decreto 231). L'art. 5, comma 1, Legge 3 maggio 2019, n. 39, entrata in vigore il 17 maggio 2019, ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 25 *quaterdecies* che ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai seguenti reati:

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (artt. 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401).

Reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* Decreto 231). L'art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, riformulato dalla Legge di conversione n. 157 del 2019, ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 25 *quinquiesdecies* che ha previsto la responsabilità amministrativa da reato degli enti in relazione alla commissione dei seguenti reati:

- delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.Lgs. 74/2000 art. 2, comma 1 e 2-bis);
- delitti di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (D.Lgs. 74/2000, art. 3);
- delitti di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.Lgs. 74/2000, art. 8, comma 1 e 2-bis);
- delitti di occultamento o distruzione di documenti contabili (D.Lgs. 74/2000, art. 10);
- delitti di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (D.Lgs. 74/2000, art. 11).

Il Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2020 ha approvato in via definitiva il testo del decreto legislativo 75-2020 che attua la c.d. Direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371). Il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 "*Attuazione della direttiva (UE) 2017 / 1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*". Il D.lgs. in parola è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 luglio 2020 ed ha integrato l'articolo 25 *quinquiesdecies* del Decreto 231 inserendo tra le fattispecie di reato rilevanti quelle di seguito indicati che, tuttavia, divengono rilevanti solo se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

- i reati di dichiarazione infedele (D.Lgs. 74/2000, art. 4);
- omessa dichiarazione (D.Lgs. 74/2000, art. 5);
- indebita compensazione (D.Lgs. 74/2000, art. 10 *quater*).

Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies* Decreto 231).

In data 6 luglio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il testo del D.Lgs. 75 del 2020 che attua la c.d. Direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371). Il D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 75: "*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 luglio 2020 ha introdotto nel novero dei reati presupposto anche le fattispecie di Contrabbando normate all'interno del Titolo VII (Violazioni doganali), Capo I (Contrabbando, artt. 282 e ss.) del DPR 23 gennaio 1973, n. 43.

Inoltre, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli Enti per alcuni **reati aventi carattere transnazionale**.

La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità, allorché sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 *bis* e 378 c.p.).

Il Legislatore italiano ha novellato il Decreto mediante la Legge 3 agosto 2007, n. 123, e, in seguito, mediante il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Individuate tutte le fattispecie rilevanti, deve notarsi che, ai sensi dell'**art. 26** del Decreto 231, la punibilità dell'ente è collegata non solo alla consumazione (e, dunque, commissione) dei reati sopra indicati, ma nell'ipotesi essa permane anche ove siano stati posti in essere nella forma del tentativo, vale a dire quando vengono posti in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica. In questo caso le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Sebbene l'operatività di AEER sia circoscritta al territorio nazionale, per mera completezza espositiva è opportuno ricordare i profili dell'ambito territoriale di applicazione del Decreto 231. In particolare, il tema è affrontato dall'art. 4, che precisa come nei casi di: reati commessi all'estero (art. 7 c.p.); delitto politico commesso all'estero (art. 8 c.p.); delitto comune del cittadino all'estero (art. 9 c.p.), delitto comune dello straniero all'estero (art. 10 c.p.), gli enti, aventi nel territorio dello Stato la loro sede principale (per la cui individuazione è necessario rifarsi alle norme civilistiche previste per le persone giuridiche e le imprese), rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui il reato è stato commesso.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- 1) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto 231;
- 2) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- 3) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p..

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.2 Le sanzioni

Le sanzioni derivanti dalla responsabilità amministrativa, a seguito della commissione del reato (i reati sono riportati specificatamente al paragrafo 1.1.), sono disciplinate dagli artt. da 9 a 23 del Decreto 231 e sono:

- a) sanzioni pecuniarie (artt. da 10 a 12): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo ed hanno natura afflittiva e non risarcitoria; dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria ne risponde solo l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune; le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille"; la cui commisurazione viene determinata dal Giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00, e l'importo di ogni quota viene determinato dal Giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);
- b) sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste e sono (art. 9, comma 2):
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico. Tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
 - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare completamente l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Tali sanzioni si applicano, come detto, nei casi espressamente previsti dal Decreto 231 quando ricorrono almeno una delle seguenti condizioni:

- i. l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ii. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni²⁶. È tuttavia possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto 231. È molto importante notare che l'art. 45 del Decreto 231 prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2, anche in via cautelare²⁷ qualora sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Deve essere evidenziato, infine, che il Decreto 231 prevede all'art. 15 che, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, se sussistono particolari presupposti, il giudice possa nominare un commissario per la prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva.

²⁶ Salvo quanto previsto dall'art. 25 comma 5 che recita "Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).".

²⁷ Le misure cautelari rispondono a un'esigenza di cautela processuale, posto che sono applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o imputato, ma che non ha ancora subito una sentenza di condanna. Per tale motivo, le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del pubblico ministero, in presenza di determinate condizioni.

- c) confisca (art. 19): è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'ente, ed ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede; lo scopo è quello di impedire che l'ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di "lucro";
- d) pubblicazione della sentenza (art. 18): può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; la sentenza è pubblicata per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali scelti dal giudice, e mediante affissione all'albo del comune dove l'ente ha sede; la pubblicazione è a spese dell'ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice; lo scopo è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna, ed è evidente che si tratta di sanzione che incide sull'immagine dell'ente stesso.

Deve, infine, osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE AI FINI DELL'ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ. LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

2.1 Le specifiche previsioni del Decreto Legislativo 231/2001

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto 231, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare, l'art. 6, comma 1, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- 1) l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- 2) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi di iniziativa e controllo, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento;
- 3) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- 4) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2, prevede che l'ente debba:

- I. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- II. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- III. individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- IV. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- V. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il Modello deve altresì prevedere, ai sensi delle modifiche al Decreto 231, introdotte dalla L. 30 novembre 2017, n. 179 in materia di "Whistleblowing":

- VI. uno o più canali che consentano ai soggetti operanti in nome e per conto della Società, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello organizzativo, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- VII. almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- VIII. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- IX. la previsione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che:

- il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti normativi o nell'organizzazione; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), *sub art. 6, comma 2*).

Deve aggiungersi, inoltre, che con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 del T.U. n. 81/2008 statuisce che *“il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*

h) *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate*”²⁸.

Sotto un profilo formale l'adozione ed efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto 231²⁹ senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione.

È importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

2.2 Le Linee Guida di Confindustria

Il Decreto 231 prevede che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto 231.

Inoltre, ai soli fini dei reati in ambito di sicurezza sul lavoro e tutela della salute sul lavoro, l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) prescrive i requisiti dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Il comma 5 del suddetto articolo statuisce che, in sede di “prima applicazione”, e per le parti corrispondenti i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo definiti uniformemente alle linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007, si presumono conformi ai requisiti richiesti ad un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai fini dell'esimente per l'ente.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato il documento “*Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231*”, documento aggiornato prima nel maggio 2004, poi, nel marzo 2008 e da ultimo nel luglio 2014³⁰.

Successivamente, molte Associazioni settoriali hanno redatto le proprie linee guida tenendo in considerazione i principi enucleati dalla Confindustria, le cui linee guida costituiscono, dunque, l'imprescindibile punto di partenza per la costruzione del modello.

Le indicazioni di Confindustria (nel prosieguo definite “Linee Guida”) suggeriscono di:

- mappare le aree aziendali a rischio e le attività nel cui ambito potenzialmente possono essere commessi i reati presupposto mediante specifiche modalità operative;

²⁸ Sempre a mente dell'art. 30: “*Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicurino le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6*”.

²⁹ Gli unici casi in cui l'ente è vincolato all'adozione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo sono riconducibili alle Società quotate nel segmento S.T.A.R. e agli enti condannati per reati 231 per cui è stata disposta la nomina di un Commissario incaricato dell'adozione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

³⁰ Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia (con riferimento alle Linee Guida del 2002, cfr. la “*Nota del Ministero della Giustizia*” del 4 dicembre 2003; con riferimento agli aggiornamenti del 2004 e del 2008, cfr. la “*Nota del Ministero della Giustizia*” del 28 giugno 2004 e la “*Nota del Ministero della Giustizia*” del 2 aprile 2008; con riferimento all'aggiornamento del 2014, cfr. “*Nota del Ministero della Giustizia*” del 21 luglio 2014).

- individuare e predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire, distinguendo tra protocolli preventivi con riferimento ai delitti dolosi e colposi;
- individuare un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e dotato di un adeguato budget;
- individuare specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio e specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli altri organi di controllo;
- adottare un Codice Etico che individui i principi dell'azienda e orienti i comportamenti dei destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- adottare un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da intendersi quale insieme di atti e pertanto comprensivo anche del Codice Etico e delle Parti Speciali le quali fanno riferimento alle procedure aziendali da intendersi, pertanto, anch'esse vincolanti.

Per dovere di completezza, deve essere evidenziato che le Linee Guida suggeriscono dei criteri diretti a suggerire le modalità di individuazione/mappatura dei reati in esse richiamati ma che le stesse, in ragione del loro aggiornamento non includono le fattispecie di reato introdotte successivamente quali reati presupposto dal Legislatore.

Bisogna inoltre evidenziare che la definizione di qualsiasi cautela non possa astrattamente prevedere ogni comportamento umano atteso che il ventaglio dei comportamenti tende all'infinito mentre qualsiasi corpo regolamentare è invece, per sua natura, costituito da un numero finito di regole. Per tale ragione è di fondamentale importanza integrare le regole previste dalle Parti Speciali con i principi previsti dal Codice Etico che, dettando principi etici di carattere generale, è idoneo a supportare ed estendere le finalità preventive del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo anche nel caso in cui lo stesso non sia dotato di specifica regola idonea ad impedire la commissione di un singolo comportamento.

Inoltre, le Linee Guida prevedono la possibilità di attuare in seno ai gruppi soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le risorse operative da dedicare alla vigilanza anche nelle società del gruppo stesso a condizione che:

- nelle controllate sia istituito l'OdV;
- sia possibile per l'OdV della controllata avvalersi delle risorse operative della capogruppo dedicate alla vigilanza sulla base di un predefinito rapporto contrattuale;
- i soggetti di cui si avvale l'OdV della capogruppo per lo svolgimento dei controlli, nell'effettuazione dei controlli presso le altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'Organismo di quest'ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno;
- la possibilità che tra gli Organismi di Vigilanza delle varie società del gruppo si sviluppino rapporti informativi, organizzati sulla base di tempistiche e contenuti tali da garantire la completezza e tempestività delle notizie utili ai fini di attività ispettive da parte degli organi di controllo. Questi scambi comunicativi dovranno comunque essere attentamente disciplinati e gestiti, per evitare che l'autonomia di organismi e modelli sia inficiata da rapporti che, di fatto, determinano l'ingerenza decisionale della holding nelle attività di attuazione del decreto nelle singole controllate.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità di una società particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

3. AEER S.R.L.

Arpinge Energy Efficiency & Renewables (“AEER”) è una società a responsabilità limitata italiana con sede in Roma, costituita il 16 settembre 2015.

La società ha come Socio Unico “Arpinge S.p.A.” ed è la subholding capofila degli investimenti del Gruppo Arpinge nei settori dell’efficienza energetica e della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. In particolare, AEER detiene e gestisce, alla data di approvazione della presente versione del Modello, due impianti fotovoltaici ed inoltre, detiene il controllo di società che operano nel settore dell’efficienza energetica e nel settore delle energie rinnovabili (eolico e fotovoltaico). In particolare, i due impianti fotovoltaici sopra menzionati sono siti nel Comune di Pratola Peligna e nel Comune di Collarmele.

Segnatamente, la Società si occupa:

- a) di svolgere attività di investimento, sviluppo e gestione di infrastrutture e impianti di ogni tipo e forma nel settore dell’energia e dell’efficientamento energetico e ogni altra attività ad esse connessa e/o accessoria;
- b) di compiere qualsiasi operazione anche finanziaria, commerciale ed industriale, immobiliare e mobiliare nonché acquisire e assumere la gestione di altre aziende o rami d’azienda aventi un oggetto sociale analogo;
- c) dell’assunzione, sia diretta che indiretta, di partecipazioni ed interessenze in altre società od enti, italiani ed esteri operanti nel settore delle infrastrutture;
- d) della concessione di finanziamenti alle società partecipate, direttamente ed indirettamente, e/o a società del gruppo di cui fa parte la Società; la prestazione di servizi amministrativi, finanziari e commerciali in favore delle società e/o degli enti partecipati; l’attività di coordinamento e controllo delle partecipazioni possedute;
- e) di prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia, sia nell’interesse proprio che nell’interesse di terzi, ogniqualvolta l’organo amministrativo lo ritenga strumentale per il raggiungimento dell’oggetto sociale;
- f) di partecipare alla costituzione di joint ventures e consorzi, anche rientranti in ambito di partenariato pubblico-privato, che abbiano scopi analoghi, affini o comunque connessi al proprio nonché stipulare contratti di associazione in partecipazione nell’ambito dell’oggetto sociale, in qualità sia di associante che di associato;
- g) delle altre attività funzionalmente connesse all’oggetto sociale.

3.1 La mission di AEER S.r.L.

La missione di AEER è prevalentemente incentrata sulla promozione di investimenti nell’economia reale, nell’ambito della generazione elettrica da fonti rinnovabili e dell’efficientamento energetico. La Società, sia direttamente che tramite le proprie controllate, può intervenire anche su iniziative *greenfield* (nuove realizzazioni), sebbene sia attualmente prevalente l’investimento in iniziative già realizzate e in esercizio (c.d. *brownfield*).

AEER, tramite il proprio team di asset management, coordina direttamente le attività di gestione e manutenzione (tipicamente affidate a operatori specializzati esterni) degli impianti in proprietà (diretta e indiretta).

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI AEER S.R.L.

4.1 Adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte di AEER S.r.l.

La Società, sin dalla sua costituzione, ha prestato una grande attenzione tanto all’affermazione dei principi etici quanto alla regolamentazione delle attività aziendali regolate per il tramite di procedure vigenti e/o prassi operative (coerenti con il principio di proporzionalità dei sistemi di controllo alla complessità e ai rischi dell’organizzazione aziendale) ispirate alle *best practice* nazionali ed internazionali.

AEER ha deciso di adeguarsi spontaneamente alle previsioni di cui al Decreto 231 adottando, come anticipato nella premessa della presente Parte Generale, l'insieme di atti costituenti il proprio Modello con lo scopo di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto 231, tramite l'affermazione e l'attuazione di principi etici di carattere generale e l'adozione delle procedure aziendali a cui tutti i membri dell'organizzazione aziendale e tutti i partner commerciali sono chiamati a conformarsi nello svolgimento delle proprie attività, nonché tramite la previsione di adeguati controlli sulle attività aziendali.

AEER ha nominato, come previsto dal Decreto 231, un Organismo di Vigilanza.

Infine, in data il CdA ha approvato la presente versione del Modello.

In particolare, si considerano **Destinatari** del presente Modello e, come tali e nell'ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- il Socio e i suoi rappresentanti;
- i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- il Sindaco Unico;
- i dipendenti e i collaboratori che intrattengono con la Società rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti coloro che intrattengono con la Società rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura.

In linea con quanto previsto dalle *best practice* italiane ed internazionali, l'attività di predisposizione del Modello è stata preceduta da un adeguato e formalizzato *risk assessment* volto a identificare le attività a rischio reato, in considerazione delle specificità della Società e dei settori in cui opera. Il *risk assessment* è stato definito contestualmente alla stesura della presente versione del Modello.

Il *risk assessment* è stato realizzato mediante le seguenti modalità conformi alle specifiche delle Linee Guida di riferimento. A tal fine è stato formato un Gruppo di Lavoro, costituito sia da risorse interne (le risorse aziendali a ciò qualificate) che da risorse esterne (professionisti esperti in tematiche relative ai sistemi di controllo interno, e risk management nonché esperti legali con provata esperienza nel settore) affinché venissero espletate attività di *risk mapping* e *risk assessment* necessarie al fine di addivenire ad una corretta implementazione del Modello, attività che sono state propedeutiche alle stesure delle rispettive versioni.

Questo processo, conforme alle *best practices* di riferimento, ha permesso – attraverso l'analisi della documentazione aziendale disponibile e lo svolgimento di alcune interviste ai referenti della Società successivamente formalizzate in forma di questionari (*check list*) - la messa a punto di un dettagliato e completo elenco delle aree "a rischio reato" e/o delle "attività sensibili", ossia dei settori della Società per i quali si ritiene astrattamente sussistente, sulla base dei risultati dell'analisi, il rischio di commissione dei reati teoricamente riconducibili alla tipologia dei c.d. reati presupposto, previsti dal Decreto e rilevanti per la Società.

Per ciascuna "area a rischio reato" e/o "attività sensibile", inoltre, vengono individuate le fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e/o alcune delle possibili modalità di commissione dei reati presi in considerazione.

Il Gruppo di Lavoro ha, peraltro, considerato la c.d. *case history*.

Il Gruppo di Lavoro ha inoltre sottoposto, con il supporto delle risorse aziendali specializzate in materia, la struttura organizzativa e societaria di AEER ad un *risk assessment* in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (di seguito, anche "SSL").

Come suggerito dalle Linee Guida, per ciò che concerne la SSL, l'analisi è stata condotta sull'intera struttura aziendale, poiché, rispetto ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela

della salute e sicurezza sul lavoro, non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, atteso che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali.

L'attività è stata condotta mediante raccolta ed analisi della documentazione rilevante in materia SSL, identificazione dei rischi potenziali di commissione dei reati secondo i criteri previsti dal D.Lgs. 81/08, conduzione di una attività di *risk assessment* mediante l'utilizzo di questionari (*check list*).

All'esito dell'attività di *risk assessment* si è provveduto, per ciascuno dei settori sopra indicati, alla identificazione dei punti di miglioramento, con la formulazione di appositi suggerimenti, nonché dei piani di azione per l'implementazione dei principi di controllo (c.d. *gap analysis*).

Ai sensi di quanto stabilito dalla Linee Guida di Confindustria³¹, all'esito della rilevazione dei sistemi di controllo rilevanti ai sensi del Decreto 231, il Vertice Aziendale ha definito un sistema di interventi di miglioramento volti a ridurre i rischi rilevati ad un livello di rischio reputato accettabile. Come è noto, infatti, ogni attività imprenditoriale presenta rischi che possono essere ridotti ma mai annullati. L'introduzione di attività di controllo consente di ridurre l'incidenza del rischio ma mai di annullarlo. La valutazione di rischio accettabile costituisce un equilibrio tra efficiente svolgimento delle attività imprenditoriali e l'applicazione di un livello di controllo tale da contenere il rischio ma non da paralizzare l'efficienza organizzativa.

Il risultato del complessivo lavoro svolto è confluito nel Modello.

5. GLI ORGANI SOCIALI E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI AEER S.R.L.

La struttura organizzativa di AEER S.r.l. e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è articolata in modo da assicurare alla Società l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi mediante una struttura snella in ragione delle specificità dell'attività svolta.

5.1 Il modello di *governance* di AEER

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, AEER ha privilegiato il c.d. sistema tradizionale.

Il sistema di *corporate governance* di AEER è articolato come di seguito descritto:

- L'**Assemblea dei Soci** è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto.
- Il **Consiglio di Amministrazione** è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. Gli amministratori compiono le operazioni necessarie e/o opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la Legge e/o lo Statuto riservano all'Assemblea. Sono inoltre attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti: (i) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; (ii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; (iii) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione può essere composto, a mente dello Statuto, da un numero di membri compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque) secondo il numero determinato dai soci riuniti in Assemblea ordinaria al momento della nomina. Al momento dell'adozione del presente Modello, il Consiglio di Amministrazione di AEER è composto da 3 (tre) membri tra cui un Presidente, un Amministratore Delegato e un consigliere.

- Un **Sindaco Unico** che vigila:

³¹ Par. 2 delle stesse.

- sull'osservanza della legge e dello Statuto;
 - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
- Una **Società di Revisione** a cui è attribuito ai sensi di legge il controllo contabile. L'Assemblea dei soci di AEER ha affidato ad una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale l'incarico di revisione e controllo contabile dei conti della Società.

5.2 La struttura organizzativa di AEER S.r.l.

La struttura organizzativa della Società mira a perseguire la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni, coerentemente con le dimensioni della Società stessa e la massima efficienza. La Struttura in parola può essere sintetizzata come segue:

- **Presidente del Consiglio di Amministrazione:** con procura rilasciata dal CdA, a cui si rinvia per maggiore specificità, è attribuito il compito di compiere in nome e per conto della Società tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per tutti gli affari societari entro i limiti dei relativi poteri fissati nella citata procura. Lo stesso è inoltre dotato del potere di rappresentare la Società. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato attribuito il potere esclusivo di gestire i rapporti con i dipendenti.
- **Amministratore Delegato (di seguito anche in breve "AD"):** con procura rilasciata dal CdA a cui si rinvia per maggiore specificità è attribuito all'Amministratore Delegato il compito di compiere in nome e per conto della Società tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per tutti gli affari societari entro i limiti dei relativi poteri fissati nella citata procura. L'Amministratore Delegato, inoltre, svolge funzioni di raccordo tra gli Organi Sociali e la struttura organizzativa di AEER. Lo stesso è inoltre dotato del potere di rappresentare la Società. L'Amministratore Delegato della Società è stato investito anche del ruolo di **Direttore Generale** con il compito di coordinare e ottimizzare le attività operative e progettuali dell'azienda.
- **Asset Manager:** la funzione è coinvolta in diversi processi aziendali tra cui, in particolare, nelle attività di gestione degli asset, di supervisione delle attività di manutenzione ordinaria, correttiva e straordinaria sugli impianti condotte da fornitori esterni, di verifica della correttezza del calcolo dell'energia venduta, di verifica della correttezza degli incentivi calcolati ed erogati dal GSE.

Inoltre, AEER ha affidato in outsourcing lo svolgimento di alcune attività alla Capogruppo ed a soggetti esterni al Gruppo Arpinge, in forza di appositi contratti di servizio. Tali contratti disciplinano le condizioni, i criteri e le modalità dell'erogazione del servizio di volta in volta considerato, nonché i criteri di fatturazione del medesimo. Di seguito viene fornito un elenco delle principali attività affidate in outsourcing ad Arpinge S.p.A.:

- servizi di amministrazione, finanza e controllo, servizi operativi, servizi di back office;
- servizi di scouting di progetti, servizi di project management e servizi di "staff";
- servizi per la gestione degli ambienti di lavoro;
- servizi di management, tecnici e di sviluppo;

a società esterne al Gruppo Arpinge:

- servizi di consulenza in materia fiscale attività connesse all'amministrazione del personale in materia giuslavoristica;
- manutenzione ordinaria, straordinaria e correttiva degli impianti.

Inoltre, la Società svolge in service, per altre società del Gruppo con cui sono stati definiti specifici contratti intercompany, servizi di asset management (O&M).

5.3 La struttura organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati:

- il datore di lavoro;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito, "RSPP");
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito, anche "RLS");
- il medico competente;
- i lavoratori;
- i soggetti esterni all'azienda che svolgono attività rilevanti in materia di SSL, ovvero: a) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione; b) i fabbricanti ed i fornitori; c) i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti; d) gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.

I compiti e le responsabilità dei soggetti sopra indicati in materia di SSL sono definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società, con particolare riferimento alle figure specifiche operanti in tale ambito, secondo quanto stabilito dalla normativa antinfortunistica e dal Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR") della Società.

5.4 Il sistema di controllo, le procedure vigenti, le prassi operative e il sistema di procure

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, AEER ha messo a punto un complesso di presidi, sia manuali che informatici nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida di riferimento.

In particolare, la Società ha adottato proprie procedure ed ha stipulato un contratto di servizi con la Capogruppo per attività da questa fornite, nell'ambito di tali attività vengono adottate le procedure della Capogruppo stessa.

Inoltre, per la gestione di alcune attività la Società si avvale di outsourcer con cui ha definito contratti di servizio volti a regolamentare tali attività.

AEER assicura, pertanto, il rispetto dei seguenti principi:

- favorire il coinvolgimento di più soggetti, anche esterni, al fine di addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la separazione e la contrapposizione delle funzioni coerentemente con le dimensioni della Società stessa e la massima efficienza;
- adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- prescrivere l'adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.

In relazione al sistema di procure, il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto ad attribuire ed approvare formalmente le procure ed i relativi poteri di firma. Il potere di rappresentare la Società è conferito in via generale al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con procura comunicata formalmente al destinatario e depositata presso il competente Ufficio Registro Imprese.

I poteri conferiti al Presidente del CdA e all'AD sono da esercitarsi con firma disgiunta (per alcune singole operazioni fino ad un importo pari a euro 100.000) o congiunta per operazioni non eccedenti il valore di euro 500.000,00. Tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione eccedenti il valore di euro 500.000,00 per singola operazione sono

conferite al CdA.

5.5 Il controllo di gestione e i flussi finanziari

Il sistema di controllo di gestione della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garantire, oltre alla verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione per le diverse attività aziendali ed il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e la definizione di bilanci previsionali;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di definizione dei bilanci previsionali in base a situazioni consuntive periodiche anche al fine di analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento all'Organismo di Vigilanza di AEER, la Società ha nominato un Organismo monocratico ritenendo tale conformazione più idonea rispetto all'attuale complessità aziendale.

Di seguito viene disciplinato l'OdV di AEER con riferimento a:

1. funzione dell'Organismo di Vigilanza all'interno del Decreto 231;
2. la nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza;
3. la durata dell'incarico e le cause di cessazione;
4. i requisiti dell'OdV;
5. i requisiti dei componenti dell'OdV. I casi di ineleggibilità e decadenza;
6. le risorse dell'OdV;
7. il Regolamento interno dell'OdV;
8. i compiti dell'OdV;
9. i poteri dell'OdV;
10. i flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza;
 - 10.1 l'informativa all'OdV da parte dei dipendenti, degli organi sociali e dei terzi;
 - 10.2 il rapporto da parte dell'OdV nei confronti degli organi sociali;
11. il coordinamento con le direzioni aziendali;
12. le norme etiche;
13. i profili di responsabilità dell'Organismo di Vigilanza.

6.1 Funzione dell'Organismo di Vigilanza all'interno del Decreto 231

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Decreto 231, tra i requisiti di un efficace Modello Organizzativo vi è quello di attribuire il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Il Modello potrà costituire esimente della responsabilità amministrativa da reato solo laddove (congiuntamente con gli altri presupposti di cui si è già trattato) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo in parola.

Le scarse disposizioni rinvenibili all'interno del Decreto 231 sono state esplicitate dalle Linee Guida per la redazione dei Modelli citate al par. 2.2 del presente documento.

6.2 La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida sopra citate, in considerazione delle dimensioni della Società e del business di riferimento e della sua organizzazione, la Società ha optato per la nomina di un OdV collegiale composto da due o tre componenti, uno dei quali con funzione di Presidente.

Nel caso dell'OdV formato da due componenti, vigerà la regola del "casting vote"; in caso di stalli decisionali tra i due componenti, ai fini della delibera dell'Organismo sarà prevalente la volontà del Presidente dell'OdV.

L'OdV è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'adozione del Modello Organizzativo di AEER con delibera approvata con il voto unanime dei consiglieri presenti. Con la medesima delibera, il Consiglio di Amministrazione ha fissato il compenso spettante a quest'ultimo per l'incarico svolto, nonché la durata dello stesso.

6.3 La durata dell'incarico e le cause di cessazione

La nomina a componente dell'OdV è conferita dal Consiglio di Amministrazione per un triennio, periodo rinnovabile in forma espressa e/o comunque fino a revoca dello stesso.

La cessazione dell'incarico dell'OdV (o di un suo membro) può avvenire per una delle seguenti cause:

- 1) Scadenza dell'incarico;
- 2) Revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Rinuncia dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione;
- 4) Cessazione del rapporto di lavoro con la società Arpinge Energy Efficiency & Renewables nel caso di "membro interno" (ossia di un membro dell'OdV nominato in funzione del ruolo ricoperto all'interno dell'organizzazione della Società).

In caso di scadenza dell'incarico, l'OdV mantiene i suoi compiti fino all'insediamento del nuovo OdV che è nominato senza indugio dal Consiglio di Amministrazione. In caso di revoca, rinuncia o cessazione del rapporto di lavoro (in caso di "membro interno"), il nuovo OdV è nominato, sempre senza indugio, dal Consiglio di Amministrazione in quel momento in carica.

Resta inteso che, ove l'OdV sia composto da tre componenti, in caso di cessazione dell'incarico di uno di questi per una delle cause dell'elenco che precede, il Consiglio di Amministrazione potrà valutare di non nominare un nuovo membro dell'OdV (che sarà così composto da due componenti), fermo restando che tra gli altri due membri dell'OdV dovrà essere presente il Presidente dell'Organismo (o, in alternativa, dovrà essere nominato, senza indugio, dal Consiglio di Amministrazione).

In particolare, la revoca dell'OdV in quanto organo, può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantire l'assoluta indipendenza dello stesso.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

- i. una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- ii. l'eventuale coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa;
- iii. in caso di inerzia, ovvero nell'ipotesi in cui l'OdV non fornisca un riscontro formale delle decisioni assunte.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, approvata con il voto di due terzi dei presenti, previo parere del Sindaco Unico dal quale il Consiglio di Amministrazione può dissentire solo con adeguata motivazione. La revoca del soggetto incaricato a ricoprire il ruolo di OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'organo in quanto tale, anche le seguenti ipotesi non tassative:

- a) nel caso in cui il soggetto incaricato sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;

- b) nel caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico del soggetto incaricato;
- c) nel caso in cui si concretizzi una delle cause di decadenza previste dal paragrafo 6.5 del presente documento.

In ogni caso, la revoca è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione approvata con il voto di due terzi dei presenti, previo parere del Sindaco Unico. In caso di delibera favorevole il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo OdV.

6.4 I requisiti dell'OdV

Le Linee Guida di riferimento specificano i requisiti che devono caratterizzare l'Organismo e che sono costituiti da:

a) Autonomia e indipendenza

L'Organismo, per espressa previsione normativa deve essere innanzitutto caratterizzato dal requisito dell'autonomia. Ciò al fine di garantire allo stesso autonomia ed indipendenza di giudizio nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il requisito dell'autonomia è stato approfondito dalle Linee Guida di riferimento che hanno evidenziato che, al fine di garantire all'Organismo l'autonomia, è necessario che lo stesso sia:

- privo di compiti operativi, affinché non ne sia compromessa l'obiettività di giudizio;
- nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, sia organismo autonomo e indipendente non soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria;
- riporti al solo Consiglio di Amministrazione;
- determini la sua attività ed adotti le sue decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle.

A tal proposito, coerentemente con le Linee Guida di riferimento, si è valorizzato il requisito dell'autonomia e indipendenza, nominando quale componente dell'OdV un professionista esterno alla Società.

b) Professionalità

Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'OdV sia dotato del requisito della professionalità, intesa quest'ultima come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale. Sotto tale aspetto, assume rilevanza sia la conoscenza delle materie giuridiche, ed in particolare della struttura e delle modalità di commissione dei reati di cui al Decreto 231, sia una adeguata competenza in materia di auditing e controlli aziendali, ivi incluso per ciò che attiene le tecniche di analisi e valutazione dei rischi, le metodologie connesse al *flow charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza della struttura aziendale, le tecniche di intervista ed elaborazione dei risultati.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha altresì la facoltà di avvalersi delle funzioni aziendali e delle risorse interne, nonché di consulenti esterni.

c) Continuità di azione

Per poter garantire una efficace e costante attuazione del Modello, la struttura dell'OdV è provvista di un adeguato budget e di adeguate risorse ed è dedicata esclusivamente ed a tempo pieno allo svolgimento dei compiti assegnati.

d) Onorabilità ed assenza di conflitto di interessi

Tale requisito va inteso nei medesimi termini previsti, con riferimento ad amministratori e al Sindaco Unico, del precedente par. 5.1 del presente documento.

6.5 I requisiti dell'OdV. I casi di ineleggibilità e decadenza

L'OdV è stato scelto tra soggetti esterni alla Società, qualificati ed esperti in ambito legale e/o, di *auditing*.

Costituiscono motivi di decadenza dell'OdV:

- i. l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto 231 o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo

2000, n. 162, ovvero che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;

- ii. l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità, fino al quarto grado, con i membri del Consiglio di Amministrazione o con il Sindaco Unico della Società, nonché con i medesimi membri delle società controllate o della Società di Revisione incaricata;

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, l'OdV è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione. Le ipotesi di ineleggibilità e/o decadenza sono estese anche ai soggetti di cui l'OdV si avvale direttamente nell'espletamento delle proprie funzioni.

6.6 Le risorse dell'OdV

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento del proprio incarico. Per quanto attiene le risorse umane queste sono adeguate rispetto alle dimensioni della Società ed ai compiti spettanti all'OdV stesso. Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del budget che il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnargli con cadenza annuale, su proposta motivata dell'OdV stesso. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di delegare tale attribuzione al proprio Presidente. Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio incarico, l'OdV può chiedere al Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie. L'OdV è tenuto a rendicontare al CdA l'utilizzo fatto delle risorse. In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, così come di consulenti esterni; per questi ultimi, il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV.

6.7 Il Regolamento interno dell'OdV

L'Organismo, una volta nominato, deve redigere un proprio Regolamento interno che disciplini gli aspetti e le modalità principali dell'esercizio della propria azione. In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno, devono essere disciplinati i seguenti profili:

- a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- b) la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- c) l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei destinatari del Modello;
- d) la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- e) il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es., eventuale verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

Il regolamento dovrà prevedere che l'OdV, ogni qual volta lo richiedano le concrete esigenze connesse allo svolgimento delle proprie attività, formalizzi un verbale delle decisioni assunte.

6.8 I compiti dell'OdV

In conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 1 del Decreto 231, all'OdV è affidato il compito di *vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento*. In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- 1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:
 - verificare l'adeguatezza del Modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
 - verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti posti in essere dai Destinatari e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;

- a tali fini, monitorare l'attività aziendale, effettuando verifiche periodiche ed i relativi *follow-up*;
- 2) di aggiornamento del Modello, ovvero:
- curare l'aggiornamento del Modello, proponendo al Consiglio di Amministrazione, se necessario, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;
- 3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:
- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni;
 - promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
 - riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;
- 4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:
- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di *reporting* inerenti al rispetto del Modello;
 - accedere con regolarità ai canali informativi, esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
 - informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
 - segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
 - in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

6.9 I poteri dell'OdV

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso. L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;

- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione.

6.10 I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza

6.10.1 L'informativa all'OdV da parte dei dipendenti, degli organi sociali e dei terzi

Il Decreto 231 all'art. 6, Il comma lett. d), dispone che il Modello deve prevedere *obblighi di informazione nei confronti dell'OdV*, in modo che lo stesso possa espletare al meglio la propria attività di verifica. L'OdV, quindi, deve essere tempestivamente informato da tutti i Destinatari, vale a dire, gli amministratori, il sindaco unico, i soggetti che operano per la società incaricata della revisione della Società, nonché dai suoi dipendenti, inclusi i dirigenti, senza alcuna eccezione, ed ancora da tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per AEER, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dei principi contenuti nel Modello. I Destinatari, in particolare, devono segnalare all'Organismo le notizie relative alla commissione o alla potenziale commissione di reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi ed alle prescrizioni contenuti nel Modello. I dirigenti devono, inoltre, ed in particolare, segnalare le violazioni del Modello commesse dai dipendenti che a loro rispondono gerarchicamente. In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

A. che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:

- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello (**ad evento**);
- eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (**ad evento**);
- le eventuali significative anomalie di spesa (**ad evento**);
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili accertate durante la propria attività istituzionale o di cui sia – in qualunque modo – venuto a conoscenza (**ad evento**);
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali (**ad evento**);
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi (**ad evento**);
- la documentazione aziendale da cui emerga o possa emergere l'esistenza di comportamenti non conformi alle norme di cui al Decreto 231 e che incidano sull'osservanza del Modello (**ad evento**);
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione (**ad evento**);
- eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro (**ad evento**);

- nota scritta relativa a qualunque criticità o conflitto di interesse sorga (ad esempio nell'ambito dei rapporti con la PA ecc.) **(ad evento)**;
 - informativa in merito ad eventuali situazioni di irregolarità o anomalie riscontrate da coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali ai fini dell'ottenimento di nullaosta, concessioni, autorizzazioni, visti e denunce rivolte ad enti della Pubblica Amministrazione, comprese le autorità di vigilanza **(ad evento)**;
 - nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta, nel caso in cui il verbale conclusivo di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative evidenziasse criticità **(ad evento)**;
 - informativa in merito eventuali situazioni di irregolarità o anomalie riscontrate da coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi alla selezione di appaltatori, subappaltatori o i loro referenti, fornitori, distributori e, in generale, le terze parti **(ad evento)**;
 - informativa in merito a eventuali situazioni di irregolarità riscontrate da coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine ad adempimenti connessi alle attività sensibili nelle aree a rischio reato contenute nelle parti speciali del Modello **(ad evento)**;
 - la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili e delle relative modalità di applicazione **(ad evento)**.
- B. relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento, da parte dell'OdV, dei compiti ad esso assegnati, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:
- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti **(ad evento)**;
 - gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe **(ad evento)**;
 - le eventuali comunicazioni del Sindaco Unico e della Società di Revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni e/o criticità emersa anche se risolta **(ad evento)**;
 - le decisioni riguardanti la richiesta, l'erogazione e l'utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici ed eventuali aspetti connessi all'erogazione e utilizzo degli incentivi erogati dal GSE **(ad evento)**;
 - l'elenco dettagliato delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, PPP, a livello nazionale/locale cui la Società ha partecipato e ottenuto la commessa; nonché i prospetti riepilogativi delle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata **(semestrale)**;
 - le informazioni relative agli aspetti indicati all'art. 30 rubricato "Modelli di organizzazione e di gestione" di cui al D.Lgs. 81/2008; le informazioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 81/2008. A titolo esemplificativo dovranno essere forniti:
 - i. la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro **(semestrale)**;
 - ii. tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi **(ad evento)**;
 - iii. i near miss registrati **(ad evento)**;
 - iv. l'informativa sul budget annuale di spesa/investimento predisposto al fine di effettuare gli interventi migliorativi necessari e/o opportuni in ambito di sicurezza nonché la politica aziendale in materia di SSL **(annuale)**;
 - v. gli eventuali aggiornamenti del DVR **(ad evento)**;
 - vi. i rapporti sulle attività di monitoraggio delle performance sulla sicurezza **(semestrale)**;
 - vii. l'elenco delle sanzioni disciplinari irrogate per violazioni alla normativa **(ad evento)**;

viii. il riscontro di qualunque comportamento o situazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non conforme al Modello della quale si sia venuti a conoscenza, a prescindere che le medesime integrino o meno una fattispecie di reato (**ad evento**);

ix. nonché ogni altro elemento utile ai fini del sistema SSL (**ad evento**);

- il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, della relazione sulla gestione, della relazione del revisore e del Sindaco Unico nonché la situazione contabile semestrale (**annuale - semestrale**);
- i verbali conseguenti alle ispezioni svolte dagli organi di controllo (**ad evento**);
- i verbali del Consiglio di Amministrazione (**semestrale**);
- i verbali delle Assemblee dei Soci (**semestrale**);
- l'informativa circa l'eventuale erogazione di sponsorizzazioni e/o di iniziative liberali (**ad evento**);
- informativa in merito agli investimenti concretizzati dalla Società e in merito al relativo iter di verifica ed approvativo (**semestrale**);
- reporting in merito allo status dei contenziosi in corso e/o conclusi anche, se del caso, in via transattiva (**semestrale**);
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello (**ad evento**).

In ogni caso, con riferimento al predetto elenco di informazioni, è demandato all'Organismo di Vigilanza il compito di richiedere, se necessario od opportuno, eventuali modifiche ed integrazioni delle informazioni da fornirsi mediante proprio regolamento o richiesta.

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto di AEER che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno della Società o a pratiche non in linea con le norme di comportamento ed i principi del Codice Etico sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e le Funzioni Competenti.

Tali segnalazioni potranno essere trasmesse, tramite posta elettronica, anche in forma anonima, al seguente indirizzo: odv@aeerodv.it o per iscritto, in busta chiusa, indirizzate all'OdV presso il recapito dell'Organismo di Vigilanza di AEER S.r.l. indicato nel Codice Etico.

AEER considera prioritario il rispetto delle disposizioni di legge e l'efficace attuazione del Modello necessita dell'attiva collaborazione di tutti i soggetti che operano in nome o per conto della Società.

L'Organismo di Vigilanza dovrà garantire la riservatezza di chi segnala eventuali violazioni con i sistemi e i mezzi più appropriati; deve essere inoltre garantita l'immunità dei soggetti che effettuano eventuali segnalazioni, con particolare riguardo ad indebite forme di ritorsione nei loro confronti.

Le informazioni fornite all'Organismo di Vigilanza hanno lo scopo di agevolare e migliorare le attività di pianificazione dei controlli svolti dall'Organismo e non impongono allo stesso una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentati. L'OdV sotto la propria responsabilità e discrezionalità potrà stabilire, dandone motivazione nei propri verbali, in quali casi attivarsi.

Dal punto di vista della gestione delle informazioni ricevute, l'OdV, dopo aver valutato le segnalazioni, ove ritenuto utile e/o necessario, pianifica l'attività ispettiva da compiere, utilizzando, all'uopo, le risorse interne o, se del caso, ricorrendo all'apporto di professionalità esterne, qualora gli accertamenti di carattere ispettivo richiedano delle specifiche e particolari competenze o per fare fronte a particolari carichi di lavoro. L'OdV, nel corso dell'attività di indagine, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

6.10.2 Il riporto da parte dell'OdV nei confronti degli organi sociali

L'OdV relaziona per iscritto, su base semestrale, il Consiglio di Amministrazione e al Sindaco Unico sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, contestualmente descrivendo le linee generali dell'intervento programmato per il periodo successivo.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;
- i correttivi, eventuali o necessari, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto 231;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Resta inteso che l'OdV potrà avviare qualsiasi verifica anche non programmata. Contestualmente l'OdV provvederà a relazionare il Consiglio di Amministrazione circa l'utilizzo fatto delle risorse messe a propria disposizione.

In ogni caso, l'OdV in caso di urgenza può rivolgersi ai Soci, agli Amministratori ed al Sindaco ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere detenute e conservate presso gli uffici dell'OdV.

6.11 Il coordinamento con le direzioni aziendali

Tutte le Direzioni aziendali devono collaborare con l'OdV e, in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione e, comunque, ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

L'OdV, infatti, potrà ricorrere alla collaborazione di tutte le funzioni aziendali per richiedere consulenze su argomenti di carattere specialistico, avvalendosi, in funzione del tipo di esigenza, del supporto sia di singoli referenti, sia eventualmente di team multifunzionali. Alle funzioni aziendali che, nell'erogazione di tale supporto, vengano a conoscenza di informazioni ritenute sensibili, saranno estesi gli stessi obblighi di riservatezza previsti per l'OdV.

Nell'ipotesi in cui l'incarico sia affidato, invece, a consulenti esterni, nel relativo contratto dovranno essere previste clausole che obblighino gli stessi al rispetto della riservatezza sulle informazioni e/o i dati acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nell'attività.

6.12 Le norme etiche

L'OdV, nonché le risorse eventualmente assegnate, sono chiamate al rigoroso rispetto, oltre che delle norme etiche e comportamentali di carattere generale emanate dalla Società, degli ulteriori e specifici standard di condotta di seguito riportati. Essi si applicano sia all'OdV sia a tutte le altre risorse (interne od esterne) che forniscano supporto all'Organismo nello svolgimento delle sue attività.

Nell'esercizio delle attività di competenza dell'OdV, è necessario:

- assicurare la realizzazione delle attività loro attribuite con onestà, obiettività ed accuratezza;

- garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme etiche e comportamentali di AEER;
- non accettare doni o vantaggi di altra natura da dipendenti, clienti, fornitori o soggetti rappresentanti la Pubblica Amministrazione con i quali la Società intrattiene rapporti, ad esclusione di quelli di modico valore o tali da non ledere la capacità di giudizio;
- evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'OdV o dell'intera organizzazione aziendale;
- evidenziare al Consiglio di Amministrazione eventuali cause che rendano impossibile o difficoltoso l'esercizio delle attività di propria competenza;
- assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, la massima riservatezza. È in ogni caso fatto divieto di utilizzare informazioni riservate quando questo possa configurare violazioni delle norme sulla *privacy* o di qualsiasi altra norma di legge, arrecare vantaggi personali di qualsiasi tipo sia a chi le utilizza, sia a qualsiasi altra risorsa interna od esterna all'azienda o ledere la professionalità e/o l'onorabilità dell'OdV, di altre funzioni aziendali o di qualsiasi altro soggetto interno od esterno all'azienda;
- riportare fedelmente i risultati della propria attività, mostrando accuratamente qualsiasi fatto, dato o documento che, qualora non manifestato, provochi una rappresentazione distorta della realtà.

6.13 I profili di responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

Alla stregua della normativa attualmente vigente, in capo all'OdV non grava l'obbligo, penalmente sanzionabile, di impedire la commissione dei reati indicati nel Decreto 231, bensì quello di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento. L'OdV può, comunque, incorrere in responsabilità penale nell'ipotesi di concorso omissivo, ovvero qualora contribuisca, con dolosa inerzia, alla realizzazione del reato commesso da un altro soggetto. In capo all'OdV è, peraltro, configurabile una responsabilità di natura contrattuale sotto il profilo della *culpa in vigilando* o comunque della negligenza eventualmente riscontrata nell'adempimento dell'incarico.

7. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI

7.1 La comunicazione ed il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi

La Società promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi.

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali ed al Personale della Società mediante consegna di copia integrale o mediante pubblicazione sulla rete intranet aziendale ed affissione in luogo accessibile a tutti.

Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei Destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV.

Per quanto riguarda la comunicazione verso i Terzi, AEER pubblica sull'apposita sezione dedicata del sito Internet della Società la Parte Generale del Modello ed il Codice Etico.

Al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello nonché dei Protocolli ad esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa, in tal senso.

L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani, approvati dal Consiglio di Amministrazione ed implementati dalla Società, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

7.2 La formazione e l'addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi

In aggiunta alle attività connesse alla Informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno della Società

In particolare, è previsto che i principi del Modello, ed in particolare quelli del Codice Etico che ne è parte, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative (ad es. corsi, seminari, questionari, ecc.), a cui è posto obbligo di partecipazione. I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto 231, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

Ai neoassunti, nell'ambito del processo di inserimento nella Società, verrà effettuata una specifica formazione sul Modello e sul Codice Etico.

8. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'OdV ha il compito di monitorare il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello e dei Protocolli ad esso connessi (ivi incluso il Codice Etico), eventualmente suggerendo mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative.

9. SISTEMA DISCIPLINARE (EX D.LGS. 231/2001 ART. 6, COMMA 2, LETTERA E))

9.1 Finalità del sistema disciplinare

Il Legislatore ha previsto nel Decreto 231 che un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, al fine di esplicitare la propria finalità preventiva delle fattispecie di reato richiamate nel Decreto 231, debba prevedere un sistema disciplinare finalizzato a sanzionare le condotte non in linea con i dettami del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo. In particolare, sia l'art. 6, 2° comma, lettera e) sia l'art. 7, comma 4°, lett. b) del Decreto 231 prevedono la necessità di introdurre "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello". AEER, in ossequio a quanto previsto dal Legislatore, si è dotata, pertanto, di un sistema disciplinare idoneo a regolamentare il procedimento di accertamento delle possibili violazioni delle disposizioni previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico. Il Sistema Disciplinare introduce inoltre un arsenale sanzionatorio dotato di un sistema proporzionale di sanzioni da applicarsi in conseguenza delle violazioni eventualmente riscontrate e sulla base della gravità della violazione e di ulteriori elementi che saranno codificati.

L'introduzione delle sanzioni in discorso costituisce un serio deterrente verso il compimento di fattispecie non allineate ai dettami del Modello e alla volontà della Società.

La Società ha deciso di regolare il Sistema Disciplinare, tramite un apposito documento che è parte integrante del Modello. Di seguito ne sono riepilogati gli aspetti salienti, mentre per i dettagli si rimanda al separato documento.

In ogni caso deve essere precisato che l'avvio del procedimento disciplinare e dell'eventuale applicazione da parte di AEER delle sanzioni disciplinari, ivi previste, prescinde dalla pendenza di un procedimento penale a carico del destinatario.

In nessun caso una condotta illecita, illegittima o comunque in violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo potrà essere giustificata o ritenuta meno grave, anche se compiuta nell'interesse o a vantaggio di AEER. Sono altresì sanzionati i tentativi e, in particolare, gli atti od omissioni in modo non equivoco diretti a violare le norme e le regole stabilite da AEER, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per qualsivoglia motivo.

9.2 La struttura del sistema disciplinare

Il Sistema Disciplinare di AEER si articola in quattro sezioni.

Nella prima, sono indicati i soggetti passibili delle sanzioni previste ossia gli amministratori, i sindaci, i revisori, i soggetti in posizione apicale, i dipendenti e i Terzi Destinatari.

Nella seconda, sono indicate le condotte potenzialmente rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

Nella terza, sono indicate, con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti, le sanzioni astrattamente comminabili per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello e del Codice Etico.

Nella quarta, è disciplinato il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari del Sistema Disciplinare, indicando, per ognuna:

- la fase della contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva applicazione della sanzione.

Il Sistema Disciplinare è oggetto di idonea diffusione, al fine di garantirne la completa conoscenza da parte di tutti i Destinatari.